



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio

- **Codice della proposta:** 15890/23 - COM(2023) 639 final del 17/10/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0369(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle imprese e del made in Italy

Premessa: finalità e contesto**Ambito direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio**

- *quadro normativo:*
 - *La proposta in oggetto è volta a razionalizzare e semplificare le prescrizioni in materia di comunicazione attraverso lo snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi in capo agli Stati membri. Per quanto concerne la direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, la proposta mira a ridurre la frequenza dell'obbligo di comunicazione degli Stati membri di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE medesima. Attualmente, a norma di tale articolo, infatti, gli Stati membri hanno l'obbligo di presentare alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione della direttiva 2014/53/UE, che deve contenere una presentazione delle attività di vigilanza del mercato eseguite dagli Stati membri e fornire informazioni circa il rispetto delle disposizioni di tale direttiva. Al fine di allineare la frequenza di detto obbligo all'obbligo per la Commissione di presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, che avviene ogni cinque anni, la proposta in oggetto si propone di ridurre a cinque anni la frequenza dell'obbligo di comunicazione degli Stati membri attraverso una*

conseguente modifica dell'articolo 47 della ripetuta direttiva 2014/53/UE. E' di seguito indicato il pertinente quadro normativo dell'Unione e nazionale.

- *Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;*
- *DIRETTIVA (UE) 2022/2380 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio;*
- *REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1717 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2023 che modifica la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche per la presa di ricarica e per il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo;*
- *Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;*
- *REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/30 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2021 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva;*
- *REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2444 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti essenziali per le apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento;*
- *REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/320 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2018 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti*

- essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili;*
- *REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1354 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2017 che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
 - *Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;*
 - *REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;*
 - *DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2016, n. 128 Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;*
 - *DECRETO LEGISLATIVO 12 ottobre 2022, n. 157 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato;*
 - *Commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;*
 - *Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante "Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;*
 - *DECRETO del MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 25 febbraio 2002, n. 84 recante Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova;*
 - *DECRETO del MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 20 marzo 2002, n.95 recante Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori*

di telecomunicazioni.

- *Con particolare riguardo alla direttiva 2014/53/UE, la proposta mira a semplificare gli adempimenti in capo agli Stati membri nel contesto del settore strategico del mercato interno delle apparecchiature radio. Al riguardo, non si registrano altre proposte correlate, strategie, "pacchetti", programmi della Presidenza, conclusioni del Consiglio europeo, regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia.*
- *Quale sua finalità generale, in coerenza con i trattati dell'UE e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la proposta è volta a razionalizzare le prescrizioni in materia di comunicazione rendendo il conseguimento degli obiettivi più efficiente e meno oneroso per le amministrazioni pubbliche. La proposta si prefigge l'obiettivo di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi in capo agli Stati membri in materia di comunicazione senza compromettere gli obiettivi strategici collegati nel settore delle apparecchiature radio e il ruolo chiave garantito da una corretta applicazione e un adeguato monitoraggio della legislazione.*
- *L'elemento maggiormente qualificante ed innovativo della proposta è la riduzione della frequenza dell'obbligo di comunicazione degli Stati membri di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE da due a cinque anni.*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La proposta rispetta il principio di attribuzione e la base giuridica è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); essa è in linea con le basi giuridiche della "normativa di armonizzazione relativa ai prodotti" stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati:*
 - *prescrizioni in materia di comunicazione imposte dal diritto dell'Unione e che possono pertanto essere modificate solo a livello dell'Unione;*
 - *gli Stati membri, le imprese e la Commissione beneficeranno della razionalizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione oggetto della presente proposta.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le relative misure sono idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità previste e non impongono un onere eccessivo rispetto all'obiettivo che si intende conseguire, al contrario introducono una semplificazione delle procedure.*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto riduce gli oneri amministrativi in carico agli Stati membri in materia di comunicazione.*
- *Il progetto non è di particolare urgenza.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in quanto, attraverso la razionalizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione, il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio è reso più efficiente e meno oneroso per la pubblica amministrazione.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *Si concorda con la tempistica di adozione prevista;*
- *non risultano espressi pareri precedenti da parte della delegazione italiana e non si ritiene necessario esprimerne;*
- *non si rilevano elementi di criticità;*
- *non si ritengono necessarie modifiche di alcun tipo;*
- *non si ritengono necessarie riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi.*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- *L'attuazione di quanto indicato nella proposta non introduce né nuovi costi né il reperimento di ulteriori risorse umane e finanziarie a carico del bilancio UE o del bilancio nazionale; si esclude la necessità di ogni eventuale riserva finanziaria.*

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *La proposta introduce una semplificazione delle procedure attuate dalla*

amministrazione pubblica competente in termini di tempistica nell'elaborazione della prescritta relazione di cui all'articolo 47 della direttiva 2014/53/UE;

- *non si rilevano elementi di criticità;*
- *non si prevedono effetti sull'ordinamento nazionale né si ritengono necessarie modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE né all'altra normativa connessa; si evidenzia infatti, che il corrispondente dell'articolo 47 della direttiva in tale decreto legislativo (anch'esso rubricato articolo 47) non definisce il valore della frequenza di invio della relazione di cui trattasi, ma fa esplicito rinvio al corrispondente articolo 47 della direttiva 2014/53/UE;*

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- *Non si prevedono costi di adeguamento;*
- *fatto salvo il monitoraggio continuo delle attività connesse agli adempimenti di cui alla direttiva 2014/53/UE da parte della pubblica amministrazione competente finalizzato alla raccolta ed all'analisi di tutti gli elementi e i dati necessari alla redazione della relazione prevista all'articolo 47 della direttiva, la proposta riducendo la frequenza dell'obbligo di comunicazione introduce per gli uffici dell'amministrazione pubblica competente una semplificazione nella tempistica degli adempimenti connessi e minori oneri in termini di impiego delle risorse umane e di utilizzo delle risorse strumentali;*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *Si ritiene che l'impatto sulle attività dei cittadini e delle imprese sia positivo perché la proposta introduce una semplificazione delle procedure e, riducendo la frequenza dell'obbligo di comunicazione di fatto introduce un effettivo risparmio di risorse pubbliche;*
- *a carico dei cittadini e delle imprese non si prevedono costi o altri oneri.*

Altro

- *Nulla da segnalare.*

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio

- **Codice della proposta:** 15890/23 - COM(2023) 639 final del 17/10/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0369(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle imprese e del made in Italy

| Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) | Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria) | Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) |
|--|--|---|
| Articolo 4, paragrafo 1 | <i>DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2016, n. 128 Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE</i> (articolo 47, comma 1) | <ul style="list-style-type: none">- Norma di natura primaria- competenza dello Stato- non si prevedono ulteriori oneri finanziari,- non si prevede alcun impatto sull'ordinamento nazionale,- non si prevedono ulteriori oneri amministrativi;- l'amministrazione coinvolta è il Ministero delle imprese e del made in Italy- non si prevede la necessità di un intervento normativo. |